

Il nuovo reato di femminicidio (art. 577-bis c.p.): l'ennesima distorsione dell'ideologia di genere.

di **Marco Zincani**

Sommario. 1. Avvocate e magistrato. - 2. Il maestro di piazza Armerina. - 3. Maschicidio. - 4. Motti icastici. - 4.1 Istanbul è lontana. - 4.2 ..ma alcuni sono più uguali degli altri. - 4.3 LGBTQIA+. - 4.4 Pena giusta o pena utile? - 4.5. L'umano è un granello di sabbia. - 4.6. Against a woman "because she is a woman". - 4.7. Il ritorno dei motivi. - 4.8. La violazione del principio di proporzionalità. - 5. Il Dio creatore

1. Avvocate e magistrato.

Da tempo l'accademia della Crusca ha indicato come l'uso del "maschile incluso" (avvocato, notaio, magistrato) sia grammaticamente scorretto e risponda a una precisa scelta socio-culturale, maturata in un contesto nel quale soltanto gli uomini ricoprivano i ruoli di maggior rilievo, in una rappresentazione del mondo autoriferita ed egemone. Ancora oggi c'è scarsa consapevolezza, persino una resistenza culturale, frutto di anacronismo, rispetto alla corretta declinazione al femminile dei diversi ruoli sociali. Nel 1919 la legge Sacchi ha abolito l'autorizzazione maritale, autorizzando le donne a entrare nei pubblici uffici, consentendo a Lidia Poët, oramai sessantacinquenne, l'iscrizione all'Albo come prima avvocatessa d'Italia. L'art.7 della legge n.1176 del 1919, per oltre quarant'anni, ha continuato ad escludere le donne da tutti gli uffici che implicavano l'esercizio dei diritti e di potestà politiche. Soltanto la legge n.66 del 1963, che ha seguito le sollecitazioni della sentenza n.33 del 1960 della Corte Costituzionale, ha sancito l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle libere professioni. Il 3 maggio 1963 fu bandito il primo concorso in magistratura aperto alla partecipazione delle donne, grazie al quale otto magistrato entrarono in servizio il 5 aprile del 1965 (a sedici concorsi e 3127 vincitori di distanza dall'entrata in vigore della Costituzione). Da allora, le magistrato entrate in servizio superano abbondantemente i colleghi di sesso maschile e coprono, con pieno merito, circa il 60% dell'organico dei magistrati in servizio.

2. Il maestro di piazza Armerina.

Il Codice penale rispecchia l'evoluzione della società. Nel corso del Novecento, il passaggio dalla cultura maschilista e patriarcale, che legittimava comportamenti violenti contro le donne, alla modernità vede il segno di due

pronunce della Corte Costituzionale, nn.126 del 1968 e n.147 del 1969, che hanno dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 559 c.p.

Quest'ultimo articolo, nel riflettere l'egemonia del marito sulla vita familiare, scardinata soltanto dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), prevedeva che in caso di adulterio (anche un singolo episodio) fosse punita solo la moglie su querela del marito, ammettendo che quest'ultimo fosse punito, ex 560 c.p., solo in presenza di una relazione stabile di concubinato, in ragione del pubblico scandalo generato dalla relazione (una concubina nella casa coniugale, o "notoriamente" altrove).

La previsione sopra esaminata, in un'epoca che doveva ancora vedere l'avvento del divorzio (l.898 del 1970), presentava significative ricadute sulle lesioni e l'omicidio d'onore, contemplati all'art.587 c.p. (a sua volta abrogato dalla legge 5 agosto 1981 n.442), che prevedeva una forte riduzione di pena (reclusione da tre a sette anni) per chi uccideva il (la) coniuge, la figlia o la sorella sorpresa in "adulterio", purché l'atto lesivo fosse realizzato nei confronti di chi si fosse trovato nell'illegittima relazione carnale (sorpresa in "*ipsis rebus venereis*"), o in seguito alla scoperta stessa, anche indirettamente, per confessione del coniuge o dell'amante, o per le confidenze di un terzo, purché l'azione fosse stata realizzata senza riflessione, nell'attualità della conoscenza dell'offesa all'onore e della indignazione e dello stato d'ira da questa scaturiti.

La stessa legge n.442 del 1981 ha abrogato la causa estintiva del reato di cui all'art.544 c.p., ossia del matrimonio riparatore contratto con la persona offesa, il quale estingueva persino la violenza carnale a danno di minorenni (è un vanto siciliano la strenua resistenza di Franca Viola, tutt'ora vivente, celebrata dal regista Damiani in "La moglie più bella"). Nei due capolavori immortali del 1961 e del 1964, il regista Pietro Germi ha dato conto di queste distorsioni e di come il senso dell'onore familiare fosse declinabile, a quei tempi, interamente al maschile.

L'ultima applicazione giurisprudenziale del delitto d'onore getta ombre sinistre sul teorema giurisprudenziale della bastevolezza delle dichiarazioni della vittima - intesa quale unica depositaria della verità inerente all'espressione del suo consenso all'atto - a fondare una condanna per reati sessuali.

Il 20 ottobre del 1964, il Maestro di Piazza Armerina Gaetano Furnari, si recava all'Università di Catania e, durante la sessione d'esami, *coram populo*, sparava cinque colpi al professor Francesco Speranza, titolare della cattedra di geografia, freddandolo sul colpo. La figlia diciannovenne gli aveva da poco rivelato di essere incinta a causa di uno stupro subito dal docente, con ciò inducendo il padre a "lavare" pubblicamente il disonore. Nel corso del processo si scoprì che tra la giovane e il docente invece esisteva una vera e propria relazione, taciuta al padre con malizia dalla figlia. Il 23 dicembre 1965, pur riconosciuto colpevole, dando luogo all'ultima applicazione del delitto d'onore, il Maestro di Piazza Armerina fu condannato alla pena (mite) di due anni e undici mesi di reclusione.

3. Maschicidio.

È questa storia ad alimentare le considerazioni di un giurista.

Le stonature che taluni percepiscono quando si declinano prestigiosi ruoli pubblici al femminile, in una dimensione stereotipata nella quale lo stesso ruolo, se rivestito dalla donna, è considerato più debole rispetto al maschile. È lo stesso rapporto semiotico tra contenuto e contenitore a rivestire un ruolo non secondario rispetto al neo-introdotto reato di femminicidio.

Nell'epoca in cui la comunicazione è il più potente strumento di rappresentazione del mondo, mancava la declinazione al femminile del ruolo della vittima.

La vittima non aveva genere. Specialmente nella violenza endofamiliare, la vittima era ed è, in modo pressoché totalitario, una donna. Il dato è innegabile. Ma fino ad oggi la vittima non aveva genere, rendendo irrilevante, nell'uccisione di un bambino, definire se questo fosse un maschietto o una femminuccia.

La categorizzazione delle vittime di reato segue le stesse logiche che sono state perseguite dal delitto d'onore e alimenta una distorta classifica di meritevolezza della risposta punitiva come fonte di riconoscimento simbolico di uno status.

Se si rafforza la risposta punitiva dei fatti che vedono la donna come vittima, una parte dell'opinione pubblica, sorretta demagogicamente da alcuni esponenti della politica, ritiene che se ne accresca il riconoscimento come oggetto di una tutela, dimenticando, invece, il volto disturbante e disgregante della penalità e le frizioni della strumentalizzazione simbolica del "corpo del reo" con la funzione rieducativa della pena sancita dalla Costituzione.

Se è giustizia ricondurre un fatto a legalità, come vi potrebbe rientrare una previsione nitidamente incostituzionale?

Non si afferma un'etica della Giustizia, come correzione di ciò che è contro l'amore, ma una visione formale, tutta interna al sistema positivo, nella quale il rispetto gerarchico è la prima fonte di garanzia del cittadino.

4. Motti icastici (4.1-4.8)

A seguito di rilevanti correzioni, l'art.1 del disegno di legge A.C. 2528, approvato in via definitiva il 25 novembre 2025, ha introdotto all'art.577bis c.p. rubricato "femminicidio".

La proposta originaria della disposizione prevedeva che fosse punito con la pena dell'ergastolo *"Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità"*.

La fattispecie neointrodotta all'art.577bis c.p., invece, sanziona con l'ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto come atti di discriminazione, di odio **o di prevaricazione**, ovvero **mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna**. Inoltre, il delitto è integrato anche quando la condotta omicidiaria sia commessa in

relazione **al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali**.

Le modifiche apportate tra la prima e l'ultima versione del testo normativo, pur tenendo conto dell'evoluzione giurisprudenziale relativa alle condotte di maltrattamenti (atti di prevaricazione) e di stalking (atti di controllo, possesso o dominio – rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo) non hanno emendato le gravi criticità che si ritiene condurranno a una declaratoria di illegittimità della nuova previsione.

Anzitutto non si comprende il riferimento all'omicidio come "*atto di limitazione delle libertà individuali della donna*", in considerazione del fatto che, con il venir meno del bene-vita stesso le libertà ed i diritti non sono meramente limitati, ma soppressi. Inoltre, nel caso di femminicidio commesso al fine di limitare l'esercizio delle libertà individuali, la norma non fa riferimento né alle modalità richieste dalla fattispecie per le altre condotte sopra descritte (atti di discriminazione, di odio, di prevaricazione ovvero atti di controllo o possesso o dominio), né alla qualità della persona offesa "in quanto donna", rendendo maggiormente difficoltosa la sua distinzione dall'art. 575 c.p.

4.1 Istanbul è lontana.

La previsione vorrebbe collocarsi nel solco delle modifiche al sistema penale introdotte dalla l. n.77 del 2013, di ratifica della Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Anche la Direttiva UE 2024/1385, oltre a tutelare direttamente la donna, abbraccia il concetto di violenza di genere delineato dalla Direttiva UE n. 2012/29. Inoltre, il report del CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women delle Nazioni Unite), ha posto la raccomandazione di modificare il codice penale allo specifico fine di introdurre il reato di femminicidio, inclusa la violenza LGBTI, e, più in generale, di sanzionare penalmente tutte le forme di violenza di genere contro le donne, in linea con la Raccomandazione generale n. 35 (2017) sulla violenza di genere contro le donne, che aggiorna la Raccomandazione generale n. 19.

In seguito alla ratifica della Convenzione d'Istanbul, l'Italia ha già compiuto una serie di interventi volti a combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione (d.l. n.93 del 2013, l. n.69 del 2019 e nn. 53 del 2022, 168 del 2023 e 122 del 2023) e, nei lavori preparatori della neo-introdotta fattispecie di femminicidio, si dichiara espressamente che la modifica intende allineare il diritto interno agli obblighi sovranazionali. Non è un caso che nel nuovo testo normativo figurino alcuni sintagmi della stessa Convenzione (*in primis*, il riferimento alla "violenza contro le donne basata sul genere", che designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato, art.3 Convenzione Istanbul).

La nuova fattispecie incriminatrice, tuttavia, tradisce l'indicazione convenzionale nella parte in cui omette di valorizzare l'art.4 della Convenzione, che invita gli Stati firmatari a inserire, nelle loro costituzioni nazionali o **in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata, il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio**. Allo stesso modo, l'art.6 della Convenzione impegna le Parti aderenti *"a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne"*.

In quest'ottica, la nuova fattispecie, anziché rendersi conforme agli obblighi sovranazionali, secondo quanto previsto dall'art.117, primo comma, Cost., parrebbe porsi in aperto conflitto con la legalità sovranazionale, derogando al principio di parità tra i sessi.

4.2 ..ma alcuni sono più uguali degli altri.

È altrettanto evidente la violazione dell'art.3 Cost., nella parte in cui la nuova previsione introduce un'irragionevole disparità di trattamento rispetto all'omicidio commesso, negli stessi termini, da una donna nei confronti di un uomo, o tra due uomini, in una relazione gay.

4.3 LGBTQIA+

La lettera normativa è parziale e opaca con riferimento all'identità di genere: si pensi all'uccisione di un soggetto in fase di transizione da uomo a donna, rispetto al quale possono sussistere facilmente sia l'atto di discriminazione che la repressione della personalità. La relazione di accompagnamento al testo di legge riconduce la nozione di donna, nel caso di mutamento di sesso, a quanto indicato **dall'art.1 della l. n.164 del 1982**, secondo il quale la rettificazione avviene *"in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali"*.

Nelle pronunce n.221 del 2015 e 143 del 2024 la Corte Costituzionale ha rilevato come la legge n. 164/1982 accolga *"un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale"*. La mancanza di un riferimento testuale alle **modalità** (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), **attraverso le quali si realizzi la modificazione** esclude la necessità del trattamento chirurgico, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, in quanto l'operazione è solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Rimane tuttavia ineludibile **un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo** (l'accertamento

dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata). Il percorso di transizione può dunque avvenire anche solo mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, senza la necessità di un intervento di adeguamento chirurgico, che è solo una delle modalità consentite, tuttavia, non potranno essere incluse nella nuova previsione tutte le situazioni nelle quali manchi il richiamato vaglio giudiziale.

4.4 Pena giusta o pena utile?

Aderendo a una logica retribuzionista, lo statuto differenziato attribuito alla donna sarebbe esemplificativo di una diversa gerarchia di valori, che, tuttavia, non trova alcun riflesso nel dettato costituzionale. Nel doveroso riferimento alla pena utile, orientandosi alla prevenzione speciale positiva, è evidente la caduta segnata dall'ergastolo, sia pure con i correttivi di flessibilità che ne caratterizzano l'esecuzione, quale pena più lontana dall'incarnazione dei valori costituzionali sanciti dall'art. 27, III, Cost.. L'estensione della pena più grave prevista dal nostro ordinamento va, inoltre, rapportata a quanto previsto dalla L. n. 93/2019, che ha escluso la possibilità di accedere al giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo (cfr. art. 438, co. 1-bis c.p.p.).

4.5. L'umano è un granello di sabbia

Seguendo la logica della prevenzione speciale negativa, di neutralizzazione dell'autore pericoloso, si deve osservare come il femminicidio fosse già ampiamente punito con l'ergastolo (576, n.5 e n.5.1; 577 n.1 e, ordinariamente, n.3), senza che la minaccia punitiva abbia sortito alcun effetto sul tasso omicidiario. Rispetto a una media costante di trecentoventi-trecentoquaranta omicidi volontari all'anno in Italia, dato che ci colloca tra i paesi con minor propensione omicidiaria nel mondo, nell'ultimo triennio risulta costante il dato degli omicidi commessi dal partner nei confronti della compagna o della ex compagna (circa sessanta l'anno).

4.6. Against a woman *"because she is a woman"*.

La nuova previsione recupera quanto indicato dall'art.3, lett. d) della Convenzione di Istanbul, che introduce alcune definizioni generali, senza alcuna pretesa di costruzione di un precetto penale. Una volta traslate le indicazioni generali e di sistema in una fattispecie incriminatrice, come tale soggetta ai principi della precisione e della determinatezza, il riferimento alla discriminazione compiuta nei confronti della persona offesa "in quanto donna" si pone in violazione con il dovere di chiarezza e di tassatività del dato normativo, secondo la lettura offerta dal combinato di cui agli artt.25, I, e 27, III, della Costituzione (Corte Cost. sentt. nn. 54/2024 e 98/2021).

4.7. Il ritorno dei motivi.

La categoria tralatizia dei motivi è sfocata e controversa, così come la distinzione tra scopo tipico e motivi (atipici). Le cause psichiche dell'azione, nel Codice penale italiano non possono rilevare nel fondare la colpevolezza del reo, ma sono prese in considerazione nel giudizio graduante di colpevolezza (i motivi abietti e futili di cui all'art. 61, n.1 c.p.; quelli di particolare valore morale o sociale ex art. 62, n. 1 c.p. e quelli rilevanti come indicatori della capacità a delinquere ai sensi dell'art. 133, co. 2 c.p., nonché nella valutazione della stessa indole dei reati, ex 101 c.p.), o in seno alla pur controversa categoria dell'inesigibilità.

La ragione è che, nel considerare i motivi per fondare la responsabilità, si ha un maggior attrito con l'impianto delle garanzie costituzionali che sono poste a presidio degli arbitrii del giudice. In altri termini, si rischia di dare accesso ad una "normalità della motivazione", persino ad un giudizio etico riferito al tipo d'autore, secondo una sovrapposizione delle valutazioni del giudice rispetto all'irripetibile processo motivazionale del reo.

La lettera normativa s'incentra su concetti (discriminazione e odio), che in altri ambiti (art.604ter c.p., già legge n.205/1993) hanno mostrato scarso valore euristico. A tali finalità si potrà fare riferimento soltanto in quelle situazioni specifiche nelle quali l'autore sia stato mosso dallo scopo di esternare l'odio e materializzare la discriminazione per il tramite della commissione del reato stesso (*"come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna" oppure "per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità"*). Diversamente, si darebbe rilievo a una valutazione prognostica, di matrice positivista, nella quale si confonde l'antisocialità espressa dal reo nei propri spazi di vita con la condotta antinormativa. In ogni caso, non potrà trovare applicazione alla fattispecie neointrodotta l'aggravante di cui all'art.577, I, n.4, in quanto tutte le ragioni indicate dal precetto configurano un motivo abietto. Va tuttavia osservato come parrebbe ben più agevole la contestazione di una delle circostanze aggravanti descritte dagli artt.576-577 c.p. rispetto alle incerte previsioni in esame.

4.8. La violazione del principio di proporzionalità.

La nuova previsione incriminatrice intende garantire l'operatività dell'ergastolo anche nei pochi casi riconducibili agli artt.576 e 577 nei quali, per effetto del giudizio di bilanciamento delle circostanze, l'ergastolo potrebbe non essere irrogato (coniuge divorziata, dell'ex convivente o della partner legata a relazione affettiva che sia cessata, o della sorella, punite ex 577, II, con la reclusione da 24 a 30 anni).

Di per sé, la scelta parrebbe sproporzionata, in violazione del combinato di cui agli artt.3 e 27, III, Cost., nella misura in cui prevederebbe l'ergastolo per una serie di situazioni eterogenee, caratterizzate da diversa gravità, sino ad oggi, almeno in parte, riferibili a una graduazione della risposta sanzionatoria tra un minimo e un massimo edittale.

Si aggiunga che i commi 3 e 4 dell'art. 577**bis** c.p., pur senza incidere sul bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti, indipendentemente dalla loro natura e dal loro calibro (che si sarebbe posto in aperto conflitto con le più recenti indicazioni della Corte Costituzionale, v. Corte Cost. n.197 del 2023), ha introdotto un duplice automatismo sanzionatorio, prevedendo che la pena non possa essere inferiore a 24 anni di reclusione quando:

- ricorre una sola circostanza attenuante;
- una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti stabilite dagli artt. 576 e 577 c.p. e l'attenuante è ritenuta prevalente.

L'art. 577-*bis* c.p., **comma 4**, inoltre, prescrive che la pena non può essere inferiore a 15 anni di reclusione quando:

- ricorrono più circostanze attenuanti;
- più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p., e le prime sono ritenute prevalenti.

La previsione lascerebbe intendere che debbano applicarsi al delitto di femminicidio, un'ipotesi speciale di omicidio appositamente strutturata in modo autonomo, le aggravanti dell'omicidio che non siano astrattamente già comprese nel nuovo perimetro normativo.

Se il femminicidio è già un'ipotesi aggravata di omicidio, caratterizzato dai motivi abietti espressamente richiamati dall'art.577**bis** c.p., l'unica finalità perseguita dal neointrodotto regime circostanziato è quella di dare comunque rilievo, nel giudizio di bilanciamento, alle circostanze aggravanti riferibili al diverso reato di omicidio per raggiungere il risultato "pieno" dell'ergastolo.

Va aggiunto che la pena fissa introdotta per la prima delle ipotesi circostanziate (in presenza di una sola circostanza attenuante) – in modo indipendente dalla natura delle circostanze stesse- non risponde all'esigenza, più volte ribadita dalla Corte Costituzionale, di una pena "*adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo*" (Corte Cost., n.73 del 2020, in un principio consolidato sin da Corte Cost. n.50 del 1980). In deroga a quanto previsto dagli artt. 65 e 67 c.p., in presenza di una sola attenuante, la pena per il femminicidio 'attenuato' è quella di ventiquattro anni di reclusione (anziché della reclusione da 20 a 24 anni), mentre è quella della reclusione da 15 a 24 anni (anziché della reclusione da 10 a 24 anni) in caso di più attenuanti. Se è vero che l'automatismo non deroga al giudizio di bilanciamento, l'inasprimento sanzionatorio, in presenza di una sola circostanza attenuante, vede irrogata una pena fissa che confligge con il principio di proporzionalità, se è vero che, nell'irrogare una pena non inferiore a 24 anni si sta già irrogando il massimo ordinario della pena della reclusione, ex 23 c.p.

In presenza di più attenuanti, invece, s'inasprisce la pena risultante dalla loro applicazione, con effetti distorsivi sul giudizio di bilanciamento che si innestano

su un trattamento sproporzionato dello stesso reato base. Quest'ultimo, infatti, presenta come reato autonomo quello che, diversamente, sarebbe un omicidio aggravato da motivi abietti, muovendo da tale fattispecie come base edittale dalla quale muovere per l'applicazione di circostanze aggravanti che sarebbero riferite ad un altro reato (575 c.p.).

5. Il Dio creatore.

In questi mesi ho rivissuto il dibattito che aveva accompagnato il d.l. n. 93 del 2013, convertito nella legge n.119 del 15 ottobre 2013. La morte della donna, con inaccettabile regolarità, è ancora oggi l'effetto di dinamiche sociali violente e misogine che, dalla caccia alle streghe del basso medioevo, hanno saputo rendersi più subdole e nascoste, annidandosi in cicli di violenze e sopraffazioni quotidiane.

L'evanescenza e la chiara illegittimità della nuova previsione inducono a dubitare che quanto appena accaduto verrà ricordato come altre battaglie per i diritti della donna: la riforma del diritto di famiglia e la lotta per il divorzio, la conquista del voto e del diritto all'istruzione, il pieno riconoscimento dei diritti del lavoratore.

Se non s'impara a distinguere tra il linguaggio e la realtà, si finisce per cadere, anche nelle cose umane, nella credenza del Dio creatore: colui che crea pronunciando il nome della cosa, senza il quale essa non esiste, poiché è solo il nome a darle realtà.

"Nessun nome è tale per natura. Si ha un nome, piuttosto, quando un suono della voce diventa simbolo, dal momento che qualcosa venga altresì rivelato dai suoni articolati - ad esempio delle bestie - nessuno dei quali costituisce un nome"
(Aristotele, Dell'espressione).